DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 21 maggio 2025, n. 219

[ID VIP 13205] - Parco agrivoltaico denominato "AEPV-36", di potenza pari a 52,66 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR).
Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: PHAROS 3 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
    - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 230067 del 13.12.2024, acquisita in data 16.12.2024 al prot. n. 623078 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 635350 del 20.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 17819 del 14.01.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, sospendeva il parere di competenza in attesa dei chiarimenti richiesti;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13205 **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato "AEPV-36", di potenza pari a 52,66 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "PHAROS 3" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID VIP 13205.pdf - f57da7b0ac9f0703312d2c247f31bad9facafc37ced44c065ef18ee474d1d504

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Procedimento:	**ID VIP 13205**
Oggetto:	**Progetto di un impianto agrivoltaico impianto agrivoltaico denominato "AEPV-36", di potenza pari a 52,66 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR).**
Tipologia:	**D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2)" *impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW*" di nuova realizzazione.**
Proponente	**PHAROS 3 S.R.L.**

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica denominato "AEPV-36", di potenza pari a 52,66 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR).
L'impianto composto da 4 subcampi distinti sarà costituito da:

- 89.262 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza di picco pari a 590 Wp;
- n°9 cabine trasformazione;
- n°7 cabine ausiliarie delle dimensioni 2,48 x 6,7 x 2,7 (h) e n. 36 cabine ausiliarie delle dimensioni 2,52 x 3,18 x 2,7 (h) utili a gestire l'informatizzazione agricola e i servizi ausiliari;
- n° 1 Stazione **utente di Trasformazione** (**SST 30/150 kV)** da realizzarsi nel territorio di Brindisi;

L'energia prodotta dal campo agrivoltaico verrà convogliata dalla cabina di raccolta (prevista sul lato Nord – Est del progetto Agrivoltaico) verso la stazione di utenza di trasformazione a 30/150 kV, con cavo interrato in MT e da qui sarà collegato in antenna con tensione 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Brindisi Sud" (già realizzata) con cavo interrato in AT.
Lo stallo di arrivo in stazione sarà condiviso con altri impianti di produzione al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete
Il cavidotto di convogliamento dell'energia a 30 kV in MT, avrà lunghezza pari a circa10,125 km.

Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche
Il progetto prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di 89.262 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino da 590 Wp delle dimensioni 2.278 mm x 1.134 mm ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale. I pannelli avranno una inclinazione massima allo zenitale di 55° e avranno altezza minima da terra 2,10 m, altezza massima di 3,88 m e altezza al baricentro di rotazione di 2,99 m. La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici sarà di 5,4 m in asse ai pali dei tracker.

Inquadramento area di progetto

L'area di intervento compreso il cavidotto in MT di collegamento tra l'impianto agrivoltaico e la SE ricade nel territorio comunale di Mesagne (BR), Surbo (LE) e Brindisi.
Le aree risultano posizionate a Sud dell'abitato di Mesagne, in Contrada Masseria Verara, accessibile direttamente dalla Provinciale SP 74 e mediante viabilità comunali.

In particolare l'area dell'impianto Fotovoltaico dista circa 1,9 km dal centro abitato di Mesagne, 7.8 km dal comune di Latiano, circa 7.6 km dal comune di Torre Santa Susanna e circa 13,5 km da Brindisi.
La superficie catastale a disposizione del proponente è pari a circa 120 ha mentre le aree effettivamente occupate dall'impianto agrivoltaico sono pari a circa 80 ha.
L'area di intervento è censita nel catasto del Comune di MESAGNE (BR) nello specifico:

- Foglio di mappa 90, p.lle 5, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 38
- Foglio di mappa 91, p.lle 72
- Foglio di mappa 98, p.lla 2, 6

Sono nella disponibilità del proponente anche le particelle nn.13, 14, 15, 16, 25, del foglio 90, ma non utilizzate nel progetto in quanto condizionate da vincoli.
La sottostazione elettrica di Utenza sarà realizzata sui terreni agricoli censiti nel nuovo Catasto di Brindisi, Fg 177, particelle 19, e 140. Le dimensioni in pianta della sottostazione sono 250x41 m.
La Stazione Elettrica S.E. di Terna esistente è censita nel nuovo Catasto di Brindisi al Fg 177 ptc 404.

Secondo il **Piano Urbanistico del Comune di Mesagne (BR)** l'area oggetto di intervento ha come destinazione urbanistica Zona **"Agricola".**

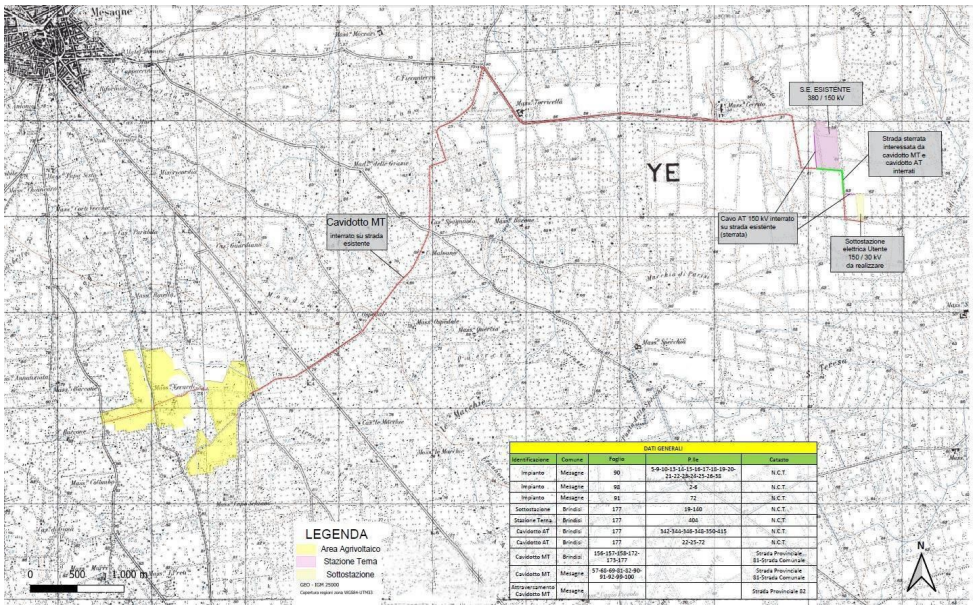

Figura 01: Particolare su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico e del cavidotto

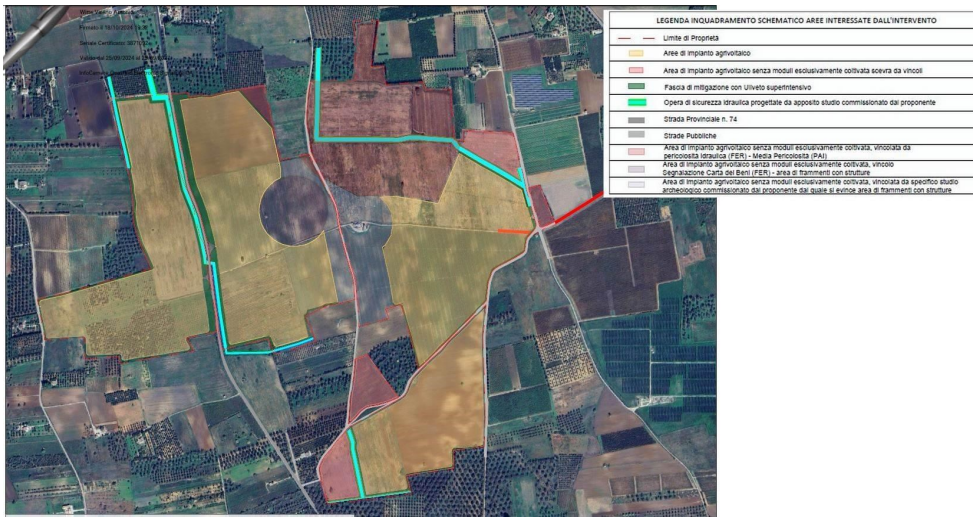

Figura 02: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto Fotovoltaico a dx e dell'impianto Agrivoltaico a sx.

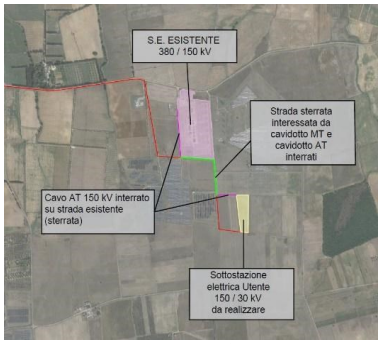

Figura 03: Particolare su ortofoto della Stazione Utente e della SE RTN

CONSIDERAZIONI SUL IDONEITA' DELL'AREA

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 e delle ultime disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5 viene condotta la verifica finalizzata a definire se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico). In riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

lett. a) L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.

lett. b) L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;

lett. c) L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;

lett. c bis) L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;

lett. C bis1) L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;

lett. C ter) Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:

1. L'area **non è** racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2. L'area **è** racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento nonché aree agricole rinchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;
   Nelle immediate vicinanze dell'area dell'impianto Fotovoltaico FV nel territorio di Mesagne sono presenti due impianti fotovoltaici già realizzati F/CS/F152/13 e F/15/07.
   Come chiarito dal MASE nel Riscontro 106951/2023 all'interpello ambientale 32983/2023 tali aree "sono da considerarsi come aree industriali". Si può considerare un buffer di 500 m intorno ad ogni area occupata dagli impianti. (Fig.04)
3. l'area di impianto non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m;

Solo una parte dell'impianto Fotovoltaico in progetto rientra tra le aree idonee secondo l'articolo **lett. C ter**

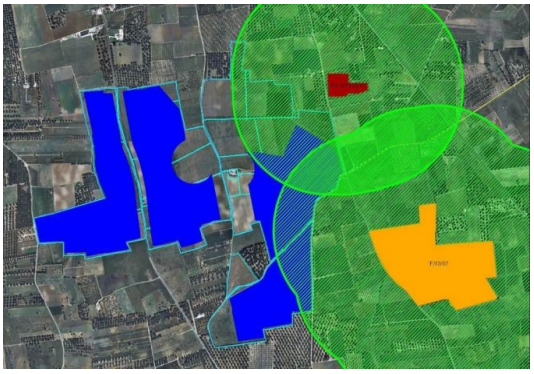

Figura 04: Area di Impianto su ortofoto con indicazione degli impianti fotovoltaici esistenti con relativo buffer di 500 m

lett. C quater) l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto.

Si segnala che in un buffer di 500 m dalle particelle interessate sono presenti due strade a valenza paesaggistica: la SS605 a Est e altra strada a valenza paesaggistica, senza denominazione, ad Ovest dell'impianto. (Fig.05)

L'area risulta IDONEA.

IN CONCLUSIONE l'area impianto è quindi **IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c ter) punto 2 e c quater) e Art. 22-bis** e Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree "*in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*"

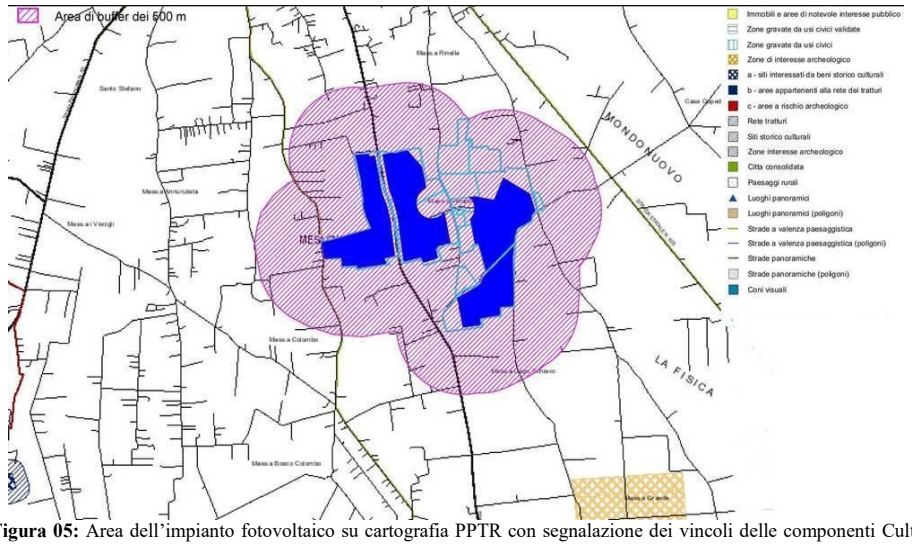

Figura 05: Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli delle componenti Culturali con buffer di 500 m

Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia si riscontra che le aree dell'impianto non ricadono in alcun vincolo diretto del PPTR. (Fig.06)

Il cavidotto di interconnessione tra il campo agrivoltaico e la alla stazione utente di trasformazione interessa:

- Layer: UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m) Canale presso Mass.a Torricella
- Layer: UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m): Boschi di Santa Teresa e dei Lucci, Cod. EUAP0543 - Riserva Naturale Regionale Orientata
- Layer: siti storico culturali (aree di rispetto, in 2 punti)
- Layer: UCP - Strade a valenza paesaggistica (SS605 BR)
- Ambiti: La campagna brindisina,
- Figure: La campagna brindisina

In particolare l'elettrodotto (interrato su strada esistente) scorre in prossimità, ed all'interno del'area di rispetto, di Masseria Torricella e Masseria Cerrito (segnalazioni architettoniche BR000195 e MSB18024) ed in prossimità, cioè all'interno dell'area di rispetto, dei Boschi di Santa Teresa e dei Lucci, Riserva Naturale Regionale Orientata EUAP0543 istituita con LR n. 19 del 24.7.1997.

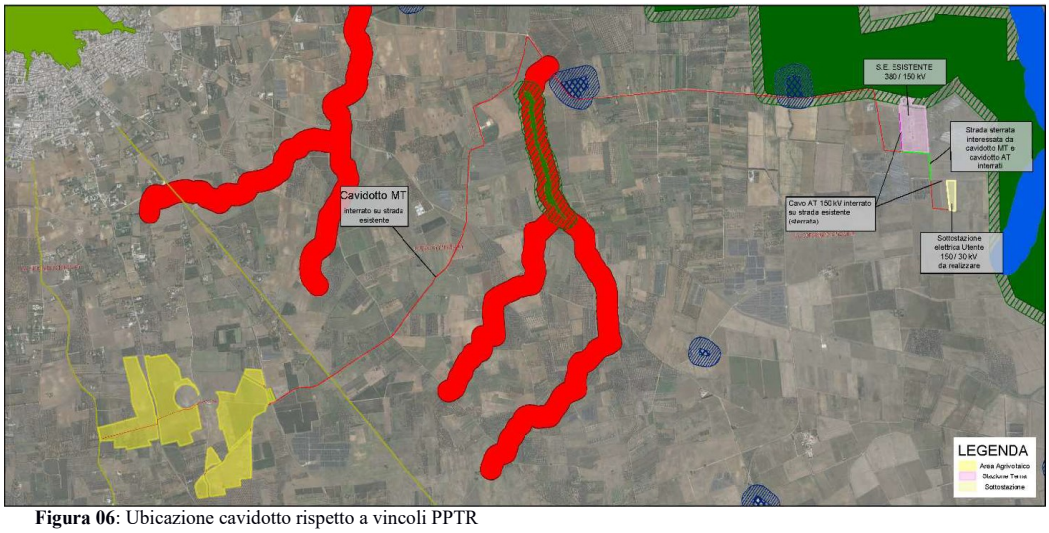

Figura 06: Ubicazione cavidotto rispetto a vincoli PPTR

Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dic. 2010

In riferimento alle *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE NON IDONEE** (Fig.07).
Dagli elaborati di progetto il layout dell'impianto fotovoltaico è studiato in modo da non interessare aree classificate come "non idonee" ai sensi del R.R. 24/2010.
Parte delle aree di proprietà ma esterne all'impianto ricadono nel vincolo del PAI come aree soggette a pericolosità idraulica alta (AP)

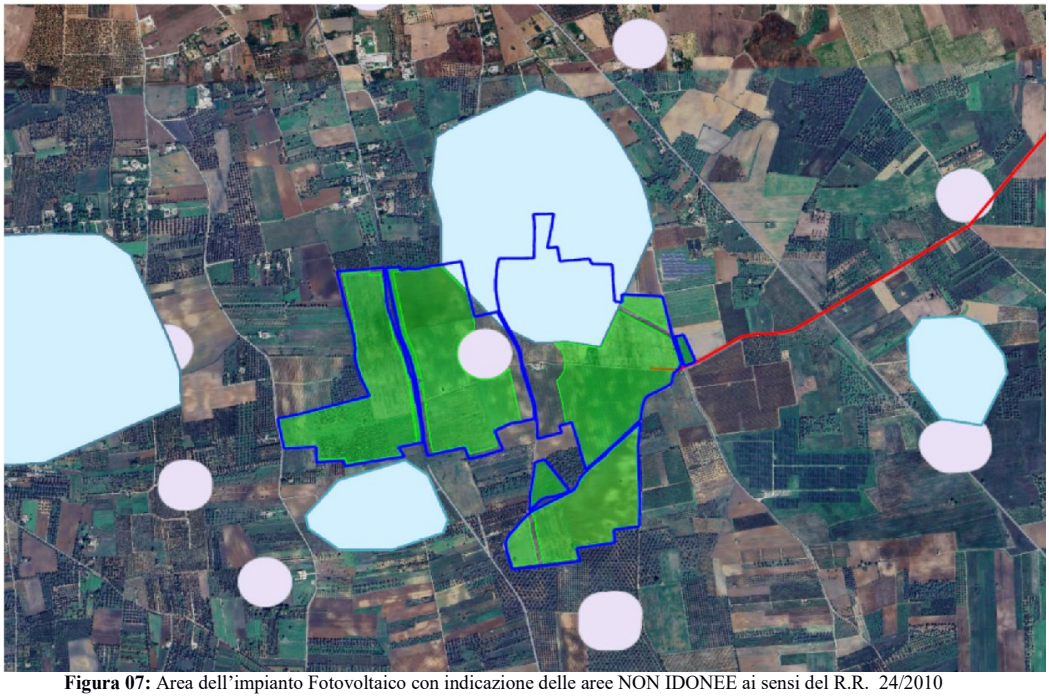

Figura 07: Area dell'impianto Fotovoltaico con indicazione delle aree NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010

Impatti cumulativi con altri impianti FER

La DDSE Reg. Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 stabilisce che l'analisi degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici si estenda ad un buffer di 3 km, come indicato nella figura che segue.

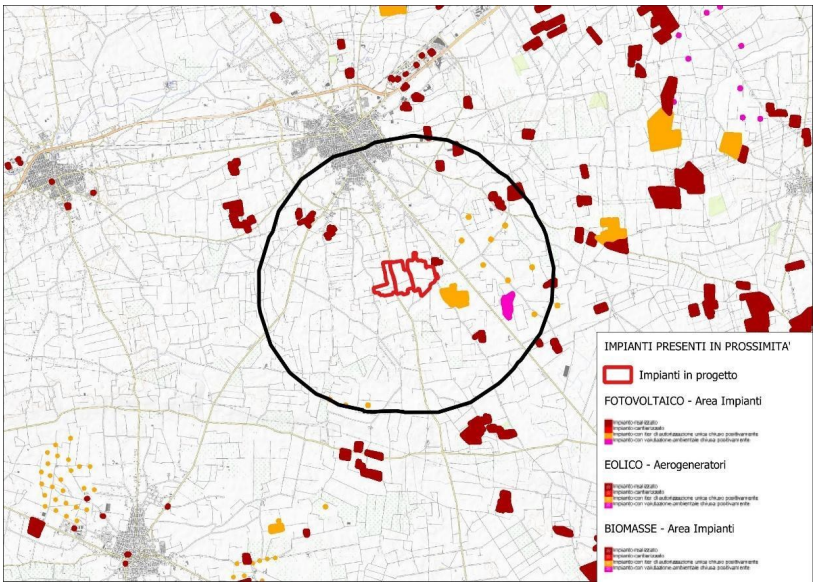

Figura 08: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER con codice regionale da considerare per impatti cumulativi

Nelle tavole "Impatto cumulativo calcolo aree vincolate FER" il proponente ha considerato gli impianti FER esistenti autorizzati e/o realizzati presenti nell'area.
Non sembrano adeguatamente approfonditi i temi relativi a:

- impatto sul patrimonio culturale e identitario, per il quale è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti: nello SIA al punto 13.4 il proponente riferisce unicamente che *"Non si riscontrano effetti sul patrimonio culturale non essendoci elementi presenti né nell'area di progetto né nelle immediate vicinanze. È utile, però, richiamare le considerazioni fatte nei paragrafi precedenti circa lo scenario di base dove è ben rappresentato il paesaggio che interessa l'area in questione caratterizzato da aree incolte e abbandonate ormai prive di qualsiasi elemento identitario, in un ambito in cui l'originario mosaico agricolo è stato sostituito da un paesaggio fortemente banalizzato dalla continuità dei seminativi e dall'aggressione della Xylella"*
- tutela della biodiversità e degli ecosistemi;
- impatti cumulativi sul suolo e sottosuolo.

L'analisi degli impatti cumulativi andrebbe quindi approfondita per tenere conto degli aspetti sopra citati.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al Punto 16 del D.M. 10/9/2010 e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

Par. 16.1)

a) Dalla documentazione prodotta e dalla consultazione della banca dati www.accredia.it non risulta che i progettisti dell'impianto "AEPV-36" siano dotati di sistemi di gestione della qualità ISO 9000, ISO 14000 / EMAS al fine di comprovare la buona progettazione dell'intervento;
b) Non è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili;

c) Il proponente, in base alle superfici catastali indicate, impegna complessivamente 120 ettari di suoli agricoli, di cui circa 80 sono effettivamente destinati al parco AGV. Si prevede l'installazione di 89.262 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, montati su trackers ad inseguimento monoassiale. La distanza tra i supporti è di 5,40 m, tale passo, considerata la dimensione dei pannelli, lascia una fascia libera di 3,12 m, di ampiezza utilizzata per la coltivazione. Tali rapporti dimensionali, seppure contratti, contribuiscono di contro a ridurre il consumo di suolo poiché l'impianto risulta denso e compatto. Si osserva che il proponente non ha trattato la gestione della manutenzione ordinaria dei pannelli rispetto alla presenza della coltura in campo, considerando che i moduli FTV necessitano di manutenzione periodica, lavaggi ecc. e che pure i supporti verticali dei trackers richiedono controlli e registrazioni periodiche al fine di garantire la perfetta verticalità degli stessi. I pannelli hanno altezza minima da terra pari a 2,10 m, altezza al mozzo di 2,99 m e altezza massima di 3,88 metri. Si aggiunga anche che l'intervento oblitera la varietà della trama agricola, prevedendo come unica giacitura e orientamento quella ottimale per garantire la migliore efficienza dei

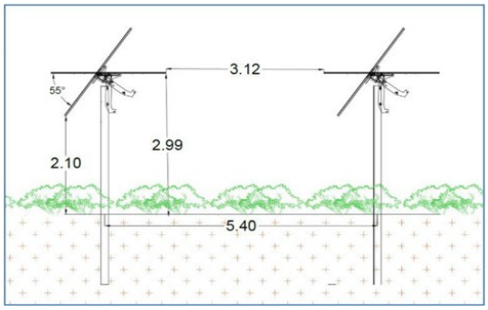

pannelli FTV, che di fatti si configurano del tipo “a unica tessera”.

Figura 09: Rapporti dimensionali dell’impianto AGV.

d) L’impianto non sfrutta aree già degradate da attività antropiche e in base allo strumento urbanistico del Comune di Mesagne sono coinvolte aree tipizzate come Agricole, utilizzate effettivamente per fini produttivi. Le opere che modificano maggiormente l’ambiente agricolo, oltre ai pannelli su trackers, sono i 295 pali alti 6 metri, di supporto a lampade e telecamere, circa 80.950 mq di nuova viabilità interna e perimetrale, i cabinati e relative opere di fondazione. L’impianto AGV interclude un’area a rischio archeologico, sebbene in tale zona il proponente non preveda installazione di moduli FTV ma

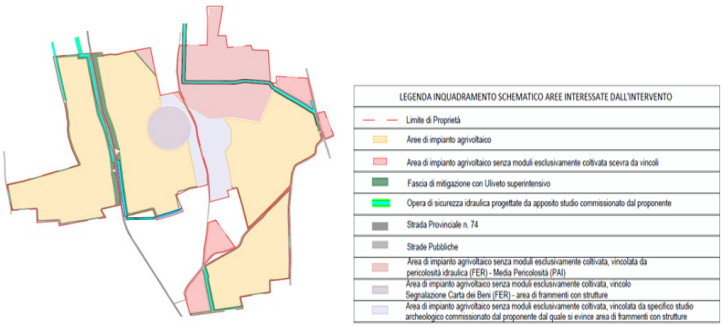

esclusivamente coltivazioni.

Figura 10: Layout schema delle aree e legenda (penultimo e ultimo retino in legenda)

e) La progettazione agronomica si pone, in linea di massima, in continuità rispetto alle colture in atto, di fatti si ripropone la coltivazione del carciofo, ma alternata secondo un programma quadriennale che prevede l’avvicendamento del carciofo con il prezzemolo e la fava, di modo da migliorare naturalmente la fertilità del terreno e la biodiversità, favorite proprio dalla rotazione delle colture e ottenendo conseguentemente anche una maggiore resa. Nel contempo, al di sotto dei trackers, sono previste fasce di impollinazione composte da erbe e fiori.

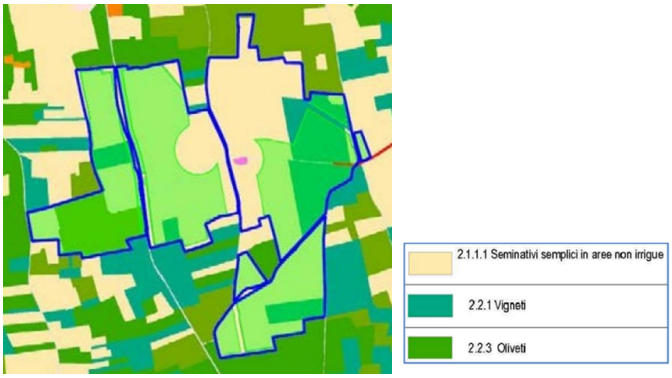

Figura 11: Carta dell’uso del suolo nelle aree di intervento Impianto

f) Il progetto **non** prevede la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;

g) **Non** si evince dalla documentazione allegata il coinvolgimento concreto dei cittadini in processi di comunicazione e informazione preliminari all'autorizzazione, né per la fase di realizzazione degli impianti né per la fase di esercizio. Non risulta programmato l’avvio di attività formativa per personale e maestranze future, come pure non risulta tra i proponenti la partecipazione effettiva in ATI di aziende agricole ovvero non vi è documentazione che attesti il coinvolgimento di imprenditori agricoli nel programma di che trattasi.

h) **Non** pertinente con l’intervento in quanto non riguarda processi di cogenerazione in impianti alimentato da biomasse.

Par.16.2) L'intervento soddisfa parzialmente i criteri precedentemente elencati, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche regionali e dell'Amm.ne Centrale.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza come opera di mitigazione del parco una fascia costituita da un filare di oliveto super intensivo su tutto il perimetro dell'impianto. Tale scelta, afferma, deriva dalla resistenza della specie alla siccità. Altresì, si propone di destinare a coltivazione il suolo esterno alla recinzione, come area per piantare e salvaguardare la coltivazione di specie erbacee di varietà locali a rischio di estinzione.

Par. 16.4) La provincia di Brindisi, tra le colture rilevanti, vede tra altre, proprio la coltivazione del carciofo. Per quanto riguarda il carciofo, la zona è riconosciuta valida per una produzione IGP indicazione Geografica Protetta del "Carciofo Brindisino" che designa i carciofi della specie Cynara cardunculus sbsp. Scolymus (L.) Hajek riferibili all'ecotipo "carciofo brindisino", la cui zona di produzione prevista dal disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, comprende l'intero territorio di alcuni comuni della provincia di Brindisi, compreso il territorio di Mesagne. La coltivazione deve avvenire con rotazione almeno biennale, alternando il carciofo con colture miglioratrici, da rinnovo o seminativi, come previsto in progetto.

Par. 16.5) Non risultano nella proposta misure di Compensazione per i Comuni coinvolti, di norma esplicitate dagli Enti coinvolti in occasione della formulazione del proprio Parere di competenza e/o nell'ambito della Conferenza dei Servizi e accordate in sede di Convenzione.

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 "*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici"* che si pone l'obbiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.
Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato".

Colture proposte

Il piano colturale secondo quanto dichiarato in **"**03.RPA. Relazione Pedo Agronomica", prevede la coltivazione di:

- un'area di mitigazione perimetrale del parco che si estende dal confine di proprietà alla recinzione;
- un blocco di coltivazione interna al parco sotto e tra le file dei tracker;
- un'area al di fuori della recinzione interamente destinata alla coltivazione: tale area sarà a completa disposizione dell'azienda agricola, che si occuperà della conduzione del progetto agricolo;
- un'area al di fuori della recinzione interamente destinata alla coltivazione di specie erbacee di varietà locali a rischi di estinzione.

Sarà effettuata la coltivazione del carciofo come coltura principale.
Il layout di impianto, in relazione al tipo di inseguitore scelto, prevede un passo di interfila (pitch) pari a 5,40 m. Ciò comporta che lo spazio massimo libero e sempre disponibile, indipendentemente dalla rotazione dei pannelli intorno all'asse di rotazione N S, è di 3,12 m circa.
Particolare attenzione, nell'impostazione del layout dell'impianto fotovoltaico, va riposta nella scelta dell'altezza minima da terra dei pannelli fotovoltaici di 2,10 m, appositamente studiata allo scopo di preservare la continuità della coltivazione dell'aree agricole interessate dall'intervento.

Una struttura impiantistica collocata ad un'altezza di 2,99 m permetterà la crescita delle colture ortive, ove collocate, senza creare zone d'ombra che influiscano sulla producibilità dell'impianto fotovoltaico.
Al di sotto delle strutture dei tracker si realizzeranno delle strisce di impollinazione costituite da erbe e fiori che si abbineranno alla pratica della apicoltura a sostegno della pratica biologica di coltivazione.
E' prevista la coltivazione di un filare di uliveti intensivi lungo il confine.

Calcolo complessivo									
ID SUB IMPIANTO	Sup. Totale (mq)	Strade e Cabine Interne	Mitigazione interna alla recinzione	Effetto di distrurbo strade e cabine	Effetto di disturbo pali dei tracker	Aree Accessoria bagni, pali portamoduli, pali video sorveglianza cav. DC	Sup. Agricola	A1 L.G. MITE	Ulivi
SUB 1	210.181,09	19.068,58	8.820,47	8.986,49	4.314,36	381,37	168.609,82	80%	894
SUB 2	220.152,68	19.208,57	2.556,73	8.682,07	4.766,52	384,17	184.554,62	84%	834
SUB 3	184.772,51	20.645,35	1.124,27	9.092,41	3.702,06	412,91	149.795,51	81%	654
SUB 4	133.250,75	13.192,40	1.835,62	5.896,30	2.797,74	263,85	109.264,84	82%	584
SUB 5	15.170,42	AREE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLA COLTIVAZIONE					15.170,42	100%	187
SUB 6	16.330,54						16.330,54	100%	195
SUB 7	16.895,32						16.895,32	100%	187
SUB 8	5.592,14						5.592,14	100%	117
Totale	802.345,45	72.114,90	14.337,09	32.657,27	15.580,68	1.442,30	666.213,21	83%	3652

Tab. 3 Sintesi delle aree coltivate e relative coltivazioni "area impianto"

Calcolo delle Aree
Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati dalle relazioni **"**03.RPA. Relazione Pedo Agronomica", "RTD Relazione Tecnica Descrittiva", "03.RPAgr. Relazione Essenze" e Tavola "EG 03.08 Colture e piano colturale presenti all'interno dell'impianto".
Dalla verifica di tali dati per il calcolo della superficie agricola si evince che si sono inclusi anche i lotti esterni all'agrivoltaico, come risulta sulla Tavola "*EG 03.08 Colture e piano colturale presenti all'interno dell'impianto",* mentre i lotti effettivi del progetto agrivoltaico sono solo i lotti 1, 2, 3 e 4. (Fig.12)
I tracker monoassiali nella loro posizione più bassa raggiungono 2,10 m da terra e al disotto degli stessi verranno coltivate piante mellifere in quanto saranno realizzate strisce di impollinazione costituite da erbe e fiori. Per il calcolo della reale area agricola ci si discosta dai calcoli effettuati sulla relazione succitata ove si sono considerate superfici non attinenti al progetto agrivoltaico. Si rileva che nelle aree al di sotto dei pannelli risulta che si realizzeranno strisce di impollinazione costituite da erbe e fiori, contrariamente a quanto riportato *nella EG_07.01-signed-signed* e anche nelle sezioni di figura 10 della relazione pedoagronomica.
L'interdistanza tra i tracker di 5,40 m di interasse e soprattutto, quando sono nella loro posizione di massimo ingombro orizzontale, lo spazio viene ridotto a 3,12 m per una altezza di 2,99 m rende poco agevole l'utilizzo di mezzi meccanici ordinari. Si evidenzia che la coltivazione tra i tracker di carciofi potrebbe essere danneggiata dal passaggio mezzi per la normale manutenzione dei tracker; questa fase non viene descritta in presenza della coltivazione in atto, anche sotto il profilo della sicurezza del mezzo e del personale.

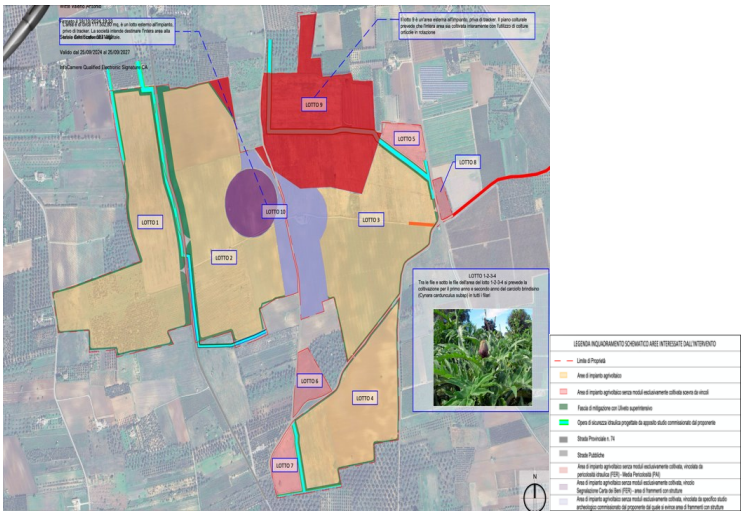

Figura 12: Stralcio Tavola "EG 03.08 Colture e piano colturale presenti all'interno dell'impianto"

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{agricola} \geq 0{,}7 \cdot S_{tot}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, l'area coltivabile dichiarata comprende anche terreni esterni all'impianto che quindi non possono essere considerate. Si considerano solo le effettive aree ricomprese nel perimetro dell'agrivoltaico in progetto (Lotti 1, 2, 3 e 4). Quindi la somma delle aree coltivate dei soli lotti ricompresi dell'agrivoltaico è di 61,20 ha.
Si segnala che l'area sotto i tracker viene considerata dal proponente coltivabile e inserita nel calcolo, tuttavia il piano di coltivazione prevede di fatto strisce di impollinazione costituite da erbe e fiori: non è possibile avere contezza della loro superficie, in quanto non viene quantificata in nessune elaborato.

Se consideriamo la **superficie totale recintata** dei lotti 1, 2, 3 e 4 abbiamo:
Sagr/Stot = 61,20/ 74,81 = **0,81** superiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

Tale requisito è rispettato

2. **LAOR massimo**: dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Per il LAOR abbiamo: Spv /Stot = 23,05/ 74,81 = **0,30**

Tale requisito è rispettato.

Rispetto del requisito B

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nelle dalle relazioni **"***03.RPA. Relazione Pedo Agronomica*", "*RTD Relazione Tecnica Descrittiva*", "*03.RPAgr. Relazione Essenze*" e

REQUISITO B		
	ante operam	*post operam*
Valore della produzione agrico (€/ha)	600 €	3.800 €
indirizzo produttivo	oliveto-seminativo	orticolo-olivicolo-agrivoltaico

Tavola "*EG 03.08 Colture e piano colturale presenti all'interno dell'impianto*" risulta che:

Da quanto risulta dalla tabella allegata per la verifica delle linee guida per gli impianti agrivoltaici l'area attualmente è dichiarata solo a oliveto- seminativa, ma dalle immagini di Google del 18/03/2024 risulta invece che la maggior parte dei terreni sono anche a destinazione orticola con la coltivazione del carciofo.
Inoltre come riportato in relazione "*03REC Relazione sul Paesaggio agrario*":"*Il paesaggio rurale dell'intera area interessata dal progetto è quello tipico della Campagna Brindisina, ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto: un bassopiano irriguo compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento con ampie superfici destinate a seminativi, vigneto e uliveto. Nell'area oggetto di studio non sono presenti olivi secolari degni di nota.*

Dalle ortofoto e da visite in campo è emerso che i terreni presi in oggetto per il futuro insediamento dell'impianto fotovoltaico sono per la maggior parte della superficie destinati alla coltivazione di carciofi, aree incolte ed in minima parte superfici destinate ad oliveto per lo più affetto da Xylella."
La resa dei terreni ante operam effettuata dal proponente, quindi non rispecchia pienamente l'attuale, non avendo considerato anche l'indirizzo orticolo (coltivazione dei carciofi).
È da rilevare inoltre che le aree sottostanti i tracker nel piano di coltivazione non producono reddito in quanto vengono lasciate a strisce di impollinazione costituite da erbe e fiori.
Quindi considerando che la destinazione agricola ante operam non è solo uliveto- seminativo e non essendo stato considerato anche l'indirizzo orticolo, il valore della produzione ante operam è parziale e non rappresentativo della reale situazione ante operam e quindi non è stato dimostrato che la resa dei terreni viene mantenuta o aumentata.

Tale requisito non è stato verificato

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato.
Da "RTD Relazione Tecnica Descrittiva" risulta nel capitolo 5.3.2 requisito B:
"Il requisito "b" risulta banalmente soddisfatto, in quanto i terreni risultano oggi per la maggior parte di essi
non coltivati o seminativi, pertanto le colture agricole individuate dalla relazione specialistica a corredo della
presente relazione soddisfano pienamente il requisito."
Quanto sopra riportato contrasta con quanto già rilevato nel precedente paragrafo, in quanto nell'area come da immagini di Google risulta coltivata con colture orticole oltre che a seminativi e uliveto, mentre il proponente dichiara che ci sono terreni non coltivati.
Pertanto considerando il piano agricolo proposto che prevede una coltivazione al di sotto dei tracker di strisce di impollinazione costituite da erbe e fiori e solo nell'interfila dei pannelli la coltivazione di orticole (già previsto ante opera), e tenuto conto della presenza e configurazione dei tracker e delle altre infrastrutture il requisito non si ritiene soddisfatto.

Tale requisito non è rispettato

Requisito B2: Producibilità elettrica minima:

$FVagri \geq 0{,}6 \cdot FVstandard$
Il proponente dichiara che
$FVagri$ = 1,312 $standard$
Tale requisito è rispettato

Rispetto del requisito C "Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra"

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima è di 2,10 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività colturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1.
Tale requisito è rispettato

D.1 ***Monitoraggio risparmio idrico:*** *Non vi è nulla in merito*

D.2 ***Monitoraggio continuità agricola:*** *Il proponente dichiara che si doterà di un sistema di monitoraggio*

E.1 ***Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo:*** *I terreni sono attualmente coltivati e non si tratta pertanto di recupero di terreni*

E.2 ***Monitoraggio del microclima:*** *Non vi è nulla in merito*

Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. In nessun elaborato risultano quali aziende agricole utilizzeranno una quota delle produzioni di energia elettrica, nè l'azienda proponente è di fatto una azienda agricola o in società con una azienda agricola. La produzione energetica, infatti, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione di energia elettrica denominato "AEPV-36", di potenza pari a 52,66 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR) presentato dalla società proponente PHAROS 3 S.R.L. si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.C quater;
- **NON rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010;

Parte delle aree di proprietà ma esterne all'impianto ricadono nel vincolo del PAI come aree soggette a pericolosità idraulica alta (AP).

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto si segnala la presenza di diversi impianti di tipo fotovoltaico già realizzati, nei dintorni delle particelle in progetto. Non è presente in progetto una valutazione di impatto cumulativo relativamente all'impatto sul patrimonio culturale e identitario, della tutela della biodiversità e degli ecosistemi e dell'impatto acustico cumulativo.

In riferimento alle modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio di cui al **Punto 16 D.M. 10-9-2010** si osserva che:

- l'intervento verifica solo in parte i criteri di norma ritenuti positivi in fase di valutazione dei progetti.
- l'impianto non sfrutta aree già degradate
- il programma agronomico mantiene l'indirizzo produttivo, confermando la coltivazione del carciofo.

Per quanto concerne le valutazioni relative **all'impianto agrivoltaico** si sottolinea che il progetto NON rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico:

- Risulta rispettato il calcolo dell'area minima agricola e del LAOR;
- In riferimento al piano colturale proposto, ovvero la coltivazione di carciofo tra le interfile e la realizzazione di strisce di impollinazione costituite da erbe e fiori per l'apicultura sotto i pannelli (a sostegno dell'agricoltura bio prevista) viene rispettato il principio del mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto. Non vi è nessun passaggio ad un valore economico superiore. Con il piano proposto una parte della superficie agricola viene utilizzata a scopi ambientali di supporto all'agricoltura bio.
- Si osserva che l'oliveto risulta colpito da xylella ed attualmente sembrano abbandonati ma rientra nelle aree di produzione dell'Olio *extravergine di oliva* DOP Terra d'Otranto, e che l'areale in oggetto rientra tra i comuni autorizzati a produrre e a richiedere eventualmente, rispettando il disciplinare di produzione, il riconoscimento del carciofo IGP.

- La distanza ravvicinata tra le file dei tracker di soli 5,40 m in asse non permette un'agevole e duratura coltivazione del carciofo sia in virtù della difficoltà di utilizzo e manovra dei mezzi agricoli sia per il necessario passaggio dei mezzi per la manutenzione de pannelli stessi;

Per quanto riguarda **il piano di coltivazione nell'impianto Agrivoltaico** il progetto prevede la coltivazione del carciofo secondo un programma quadriennale che prevede l'avvicendamento biennale del carciofo con il prezzemolo e la fava, di modo da migliorare naturalmente la fertilità del terreno e la biodiversità, favorite proprio dalla rotazione delle colture e ottenendo conseguentemente anche una maggiore resa. Nel contempo, al di sotto dei trackers, sono previste la coltivazione di fasce di impollinazione composte da erbe e fiori a supporto della coltivazione biologica che si intende praticare sul carciofo. La coltivazione delle file più esterne del carciofo ossia quelle a ridosso della fila del pannello saranno condizionate dalla presenza del pannello stesso che è in continuo movimento. Anche la gestione delle essenze floristiche come ad esempio lo sfalcio, sarà possibile non senza difficoltà a seguito della presenza della carciofaia. In generale la configurazione spaziale dell'impianto scelto, rispetto alla estensione della superficie coinvolta sarà possibile solo con mezzi a ridotto ingombro, e i margini per poter variare in futuro il piano di coltivazione è molto limitato anche in considerazione delle possibili problematiche legate all'ombreggiamento sulle colture. Anche la stessa coltivazione del carciofo, che è una pianta che può tollerare l'ombreggiamento, andrebbe monitorata in termini di individuazione di specie più resistenti all'ombra.